

FAC-SIMILE DI TESTAMENTO OLOGRAFO DEL SACERDOTE (1° foglio)

Io sottoscritto ....., nato a ..... il .....  
residente a ....., nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, dispongo le seguenti  
ultime volontà (*oppure*: intendo disporre, come effettivamente dispongo, di tutti i beni in mio possesso al  
momento della mia morte).

Revoco ed annullo ogni mio precedente testamento e voglio che questo solo abbia valore ed  
esecuzione.

Nomino unico erede universale di quanto possiedo in beni immobili e mobili, crediti di  
qualsiasi genere, somme o titoli di rendita depositati al mio nome in banca o presso terzi od altri enti, la  
Diocesi di Castellaneta (o la Parrocchia di ... o il sig. .... ) ad  
eccezione di quanto segue:

(*a seconda delle scelte che si desidera fare*)

Dispongo i seguenti legati che il mio erede universale dovrà eseguire:

- Lego alla Diocesi di Castellaneta la somma di € ..... per opere di carità (*o altro*)
  - Lego alla Parrocchia di ..... in ..... per .....
  - Lego a ....., che mi ha assistito, la somma di € .....
  - Lego i miei libri ..... a .....
  - Lego le vesti sacre, suppellettili, calice, ..... a .....
  - Lego la mobilia esistente in Canonica, di mia proprietà, a .....
  - Il mio vestiario sia consegnato a .....
  - Lego l'autovettura tipo ..... targa ..... a .....
  - Lego la mia casa di via ..... sita nel Comune di .....,  
censita in catasto dello stesso comune al foglio ..... mappale ....., al sig. ....
  - Lego il terreno sito nel comune di ....., e censito in catasto dello stesso comune al  
foglio ..... mappale ....., al sig. ....
  - Lego ..... a .....
  - Chiedo che sia fondato un legato per la celebrazione di Ss. Messe annuali per me e per i miei familiari
  - I miei effetti personali e quanto di mia proprietà, presenti nella canonica, siano consegnati a  
.....
  - Il mio erede universale dovrà, come primo dovere, con il denaro liquido e, se questo non bastasse,  
con i miei beni mobili ed immobili:
    - ✓ saldare ogni mio debito verso la chiesa parrocchiale, le istituzioni da me dirette, altri enti e terze  
persone;
    - ✓ pagare ogni debito e, eventualmente, liquidare la persona che mi ha curato ed assistito  
(familiare - domestica);
    - ✓ far celebrare tutte le Ss. Messe che dovessero risultare dal registro, agende, notes od altro, non  
ancora celebrate (canone 948).
  - Soddisfatto quanto sopra, il mio erede universale, nei limiti delle disponibilità, dovrà:
    - ✓ disporre perché, subito dopo la mia morte, siano celebrate n..... Ss. Messe a suffragio  
dell'anima mia (e di quella di ..... );
    - ✓ depositare presso la Curia Vescovile la somma di €..... perché, con il reddito annuo  
siano celebrate tante Ss. Messe quante ne comporta l'offerta diocesana, a suffragio dell'anima mia  
e di ..... . Dopo il ventesimo anno, con il capitale depositato saranno  
celebrate tante Ss. Messe quante ne comporterà detta somma secondo l'offerta diocesana di quel  
tempo;
    - ✓ disporre che il denaro ed i capitali che rimangono dopo eseguiti i legati da me disposti o dopo  
aver pagato le spese inerenti e conseguenti alla mia ultima malattia e quelle per il funerale,  
vadano devoluti, in parti uguali (*oppure*) nella quota-parte di un terzo / un quarto; oppure nella  
quota del 20% o 30% o 50%) in favore di .....
- Desidero essere seppellito nel Cimitero di .....

Nomino mio esecutore testamentario, senza obbligo di Inventario, il sig. (o il rev.do) ..... il cui operato sarà insindacabile sia nell'eseguire le mie disposizioni testamentarie, come nel disporre, a suo giudizio, di altre cose che riterrà conveniente o doveroso fare.

Sono a carico dell'eredità le spese da lui sostenute per l'esecuzione di quanto sopra disposto, quelle indispensabili per l'esercizio delle sue funzioni, come pure una giusta retribuzione.

Per questo, stabilisco fin d'ora una somma non inferiore a € .....,

(oppure l'erede universale stabilirà una retribuzione in favore dell'esecutore testamentario in relazione al lavoro da lui svolto ed al tempo impiegato per l'adempimento dei legati da me disposti).

Ho acceso un conto corrente bancario (o postale) presso l'agenzia .....

Il numero di c/c è .....

Ho stipulato un'assicurazione sulla vita presso l'Agenzia .....

Numero di contratto: .....

L'esecutore testamentario darà relazione all'erede universale del suo operato.

..... ,  
(luogo e data)

.....  
(firma)

---

### FAC-SIMILE DI CODICILLO AL TESTAMENTO (2° foglio)

Mentre confermo interamente il mio testamento olografo scritto in data ....., con il quale ho nominato ..... mio erede universale di quanto possiedo in beni mobili e immobili, crediti di qualsiasi genere, somme o titoli di rendita, depositati al mio nome in banca o presso terzi o altri enti, a completamento delle mie volontà testamentarie, dispongo i seguenti legati che il mio erede universale dovrà eseguire:

- Ho cambiato l'autovettura; l'attuale è tipo ..... targa ..... : la lascio a .....
- Lascio ..... a .....

..... ,  
(luogo e data)

.....  
(firma)

## **NOTE ESPLICATIVE**

Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dal testatore. La firma deve essere posta alla fine delle disposizioni e deve designare con certezza la persona del testatore (deve quindi essere leggibile il nome e il cognome). Se anche non è fatta indicando il nome e cognome del testatore, è tuttavia valida quando ne destina con certezza la persona. La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese, anno (art 602 del c.c.).

Ogni foglio deve essere firmato e datato dal testatore.

Evitare, se possibile, correzioni al testo; se ne apporta qualcuna, il testatore l'approvi con la dicitura "correzione approvata" e con la firma e data.

Sono nulli gli scritti non di mano del testatore (computer, scrittura a macchina, stampa, moduli predisposti) ovvero redatti da un'altra persona con l'intervento della scrittura di un terzo.

Le disposizioni testamentarie possono essere scritte su qualunque tipo di carta, ma è consigliabile la scrittura su un foglio protocollo.

Il testamento è revocabile e modificabile in ogni momento dal testatore.

È opportuno che l'ultima volontà, quella definitiva, sia raccolta in un unico testo, in modo da evitare che la volontà testamentaria risulti da una pluralità di carte o documenti sottoscritti in tempi diversi.

Al fine di evitare smarrimenti, soppressioni o alterazioni, è opportuno che il documento contenente le disposizioni testamentarie sia conservato in luogo sicuro o presso persona di fiducia (come ad esempio un confratello, il Vescovo, la cancelleria o un notaio).

Il testamento può contenere disposizioni di carattere non patrimoniale e disposizioni di carattere patrimoniale.

Nell'ambito delle disposizioni di carattere patrimoniale, si distingue principalmente tra "istituzione di erede" e "legato" (come specificato qui sotto):

1. La nomina di un solo soggetto come erede ("Istituisco erede..." oppure "Nomino erede...") determina l'attribuzione a quel soggetto di tutti i beni e diritti di cui il testatore sarà titolare al momento della morte, senza alcuna necessità che tali beni siano elencati nel testo del testamento; la nomina a erede dunque comprende tutto: le attività e passività esistenti al momento della morte, siano esse note o ignote al momento della redazione del testamento, siano o non siano tali posizioni nella titolarità e disponibilità del testatore al momento della redazione del testamento.  
Le generalità dell'erede devono risultare in modo espresso, chiaro, non equivoco (se il beneficiario è una persona fisica: nome e cognome, eventualmente luogo e data di nascita, residenza o domicilio noti; se il beneficiario è un Ente: denominazione, sede).
2. La nomina di un soggetto come legatario ("Lego a... il bene...") determina invece l'attribuzione a quel soggetto di singoli e determinati beni ben individuati dal testatore (ad esempio l'appartamento, l'autoveicolo, i denari sul conto corrente, i quadri, i libri, la collezione); nel caso di legato avente come oggetto beni da prendersi da un certo luogo (ad esempio da un certo armadio, da una certa cassetta di sicurezza) è necessario che tale luogo sia ben noto a persona di fiducia che possa collaborare nell'individuazione dell'oggetto.

La profonda differenza fra l'istituzione a titolo di erede e il legato determina la necessità di evitare formulazioni diverse dalla parola "lego" (ad esempio, espressioni del tipo "Lascio a ... il seguente bene ...") che potrebbero rendere difficile l'individuazione dell'erede, in presenza di lasciti a più soggetti.

Per evitare difficoltà nell'individuare, dopo la morte, gli Istituti Bancari (per i conti correnti o titoli) e/o le Compagnie di Assicurazione (per eventuali polizze assicurative) con cui sono stati intrattenuti rapporti, è opportuno indicare nel testo del testamento tali Enti in modo chiaro (ad esempio, Filiale della Banca).

Nel caso in cui il testamento preveda un'articolata e complessa sistemazione degli interessi e dei rapporti, può essere opportuna la nomina da parte del testatore di un esecutore testamentario, persona di fiducia che dopo la morte del testatore curerà che siano esattamente eseguite le sue disposizioni di ultima volontà; l'incarico, fondato sulla fiducia, può riguardare l'intero assetto delineato dal testatore oppure singole attività (ad esempio, individuazione e consegna di un bene oggetto di legato, pagamento di eventuali debiti, adempimento di oneri, disposizioni a favore dell'anima).

Se viene nominato "erede universale" un ente di culto (Parrocchia, Seminario Diocesano, Istituto per il Sostentamento del Clero, ecc.) è necessario, a norma delle vigenti leggi, specificare chiaramente il fine per il quale viene beneficiato l'ente stesso.

- ✓ L'art. 16 della Legge 222/85 precisa infatti: "Agli effetti delle leggi civili, si considerano:
- attività di religione o di culto: quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero, dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;
  - attività diverse da quelle di religione o di culto: quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro"

Il Codicillo a questo testamento olografo deve essere scritto su foglio separato.

Nel Codicillo vanno date disposizioni solo per i beni mobili. Se, oltre all'erede universale, il testatore volesse lasciare qualche bene immobile ad altra persona o Ente, ciò deve essere precisato nel testo del testamento olografo (1° foglio).

Il Codicillo non va pubblicato come il testamento olografo, per cui potrebbe essere anche scritto a macchina e sottoscritto di mano dal testatore. È preferibile però che l'intero codicillo sia scritto a mano dal testatore.

#### *Esempi:*

- Parrocchia di ... : *per le spese di Culto e per le attività accessorie, con particolare riguardo all'educazione catechistico-religiosa dei bambini, giovani ed anziani della Parrocchia stessa;*
- Seminario Diocesano (ed altri Enti di Culto con personalità giuridica propria): *per il raggiungimento dei fini statutari dell'Ente;*
- Istituto Interdiocesano per il sostentamento del Clero: *per il sostentamento del Clero e per i fini e le attività previste dall'art. 2 dello Statuto dell'Ente.*

*La determinazione del fine di culto e di religione è necessaria per usufruire delle esenzioni fiscali. L'art. 7, comma 3°, dell'accordo 18-2-1984 tra la S. Sede e la Repubblica Italiana precisa infatti: "Agli effetti tributari, gli Enti ecclesiastici aventi fine di culto e di religione, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.*

*"Le attività diverse da quelle di culto e di religione, svolte dagli Enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità degli Enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività ed al regime tributario previsto per le medesime".*

*Per questo è opportuno - qualora ne sia il caso - precisare SOLO nel "Codicillo al testamento" eventuali finalità di assistenza, educazione, beneficenza o altre finalità.*

## EREDI DEL SACERDOTE

Gli eredi testamentari del Sacerdote sono gli "ascendenti" (genitori, nonni, ecc.) ai quali la legge (art. 538 C.C.) riserva un terzo della proprietà ("*legittima*"). Il resto – due terzi – è "disponibile" per cui il sacerdote può disporre come vuole.

Nulla spetta per "legittima" ai fratelli e sorelle.

Mancando il testamento, l'eredità spetta agli eredi legittimi e necessari ascendenti (genitori, nonni, ecc.) per una quota non inferiore al 50% del patrimonio, ed ai legittimi non necessari (fratelli e sorelle) per il resto, in parti uguali (art. 571).

Mancando gli ascendenti, l'eredità spetta ai fratelli e sorelle, in parti uguali (art. 570). Ad ogni fratello defunto sottentrano tutti insieme i rispettivi figli.

Mancando i fratelli o nipoti, sottentrano i parenti più prossimi, fino al sesto grado (art. 572).

È opportuno ricordare che, **in assenza** di valido testamento (oppure in presenza di **un testamento che preveda solo legati** ovvero oneri, senza l'istituzione certa di un erede), **la successione del Sacerdote si apre in favore degli eredi legittimi**, che in primo luogo sono - nelle quote previste dal Codice Civile - i genitori, i fratelli e le sorelle; tali parenti riceveranno i beni del testatore che non hanno formato oggetto di eventuali legati e al tempo stesso dovranno dare attuazione agli eventuali oneri previsti dal testatore.

I fratelli e le sorelle conseguono per legge diritti successori solo in assenza di valido testamento oppure in presenza di testamento senza indicazione di erede, ma non sono eredi necessari o legittimari (non hanno cioè diritto ad alcuna quota di "riserva") e dunque non possono impugnare il testamento contenente l'istituzione quale erede di un terzo (Ente o persona fisica) e senza alcuna disposizione in loro favore.

In presenza di un testamento che preveda l'integrale destinazione del patrimonio a favore di terzi (soggetti non parenti, siano essi persone fisiche o enti), gli unici parenti del Sacerdote che possono dunque far valere diritti di successione in contrasto con tale volontà sono i genitori viventi ossia i soli parenti legittimi che possono impugnare il testamento.